



COMUNE DI SONA

Provincia di Verona
REGIONE VENETO



SETTORE ENTRATE - SERVIZIO COMMERCIO ED ATT. EC.

Sona, 05 agosto 2008

Ordinanza n. 75/2008

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING**

IL SINDACO

- Visto l'art. 2-bis della Legge 14.02.1963 n. 161, introdotto dall'art. 3 della Legge 23.12.1970 n. 1142, il quale prevede che gli orari per le attività ivi previste siano determinati dall'Autorità Comunale;
- Vista la Legge 04.01.1990 n. 1 "*Disciplina dell'attività di estetista*";
- Vista la Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 "*Disciplina dell'attività di estetista*";
- Vista la Legge 17.08.2005 n. 174 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*";
- Visto il D.L. 31.01.2007 n. 7 "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*", convertito in Legge 02.04.2007 n. 40;
- Visto l'art. 29 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore ed applicatore di piercing, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 24 giugno 2008;
- Vista la nota del Servizio Commercio ed Attività Economiche prot. n. 11549 del 16.06.2008, con la quale veniva richiesto un parere alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alle Associazioni di Categoria (AAR – UPA - CNA), alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (CISL – CGIL – UIL - CSA) ed alle Associazioni dei Consumatori (Movimento Consumatori – Unione Consumatori – ADICONSUM - ADOC), da trasmettere al Comune entro 20 giorni dal ricevimento, specificando che la mancata espressione dello stesso sarebbe stata considerata quale parere favorevole;
- Preso atto che entro i tempi concessi solamente l'Unione Provinciale Artigiani Verona – Confartigianato ha risposto esprimendo parere favorevole;
- Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.;

ORDINA

Art.1	Orari
	Gli orari di apertura e chiusura delle attività in oggetto siti nel Comune di Sona sono disciplinati come segue. <u>Orario massimo giornaliero</u>: 13 (<i>tredici</i>) ore, scelte nella fascia dalle ore 07,00 alle ore 21,00 <u>Orario minimo giornaliero</u>: nessun limite E' consentito diversificare gli orari di apertura per ciascun giorno della settimana.

Art.2	Chiusura infrasettimanale La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa e rimessa alla libera discrezione del singolo esercente.
Art.3	Comunicazione e pubblicità dell'orario Ogni operatore è obbligato a comunicare al Comune l'orario prescelto e dovrà renderne edotta la clientela mediante l'esposizione di un cartello ben visibile sulla porta d'ingresso del negozio ovvero sulla porta d'ingresso dell'abitazione nel caso di attività autorizzata presso il domicilio. Detta comunicazione dovrà essere consegnata al Servizio Commercio del Comune in duplice copia, di cui una sarà restituita vistata, in segno di ricevuta, e conservata nei locali adibiti all'attività per gli eventuali controlli degli agenti incaricati.
Art.4	Prima comunicazione e variazioni d'orario Gli operatori avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza per comunicare al Servizio Commercio l'orario prescelto. Successivamente per ogni variazione di orario dovrà essere data comunicazione al predetto Servizio almeno 10 giorni (<i>dieci</i>) prima della variazione stessa. In caso di apertura di un nuovo esercizio o di un subingresso o di modifica dell'autorizzazione, la scelta dovrà essere fatta prima del rilascio dell'autorizzazione medesima.
Art.5	Tolleranza E' consentita per tutti gli esercizi mezz'ora di tolleranza oltre l'orario stabilito per l'ultimazione del lavoro in corso, alla condizione che le porte di accesso al negozio stesso siano chiuse.
Art.6	Esercizi in centri commerciali Gli esercizi posti all'interno dei centri commerciali dovranno rispettare gli orari e le giornate di chiusura dei centri stessi.
Art.7	Lavoratori dipendenti Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali della categoria interessata.
Art.8	Giornate in Deroga e di chiusura completa Tutte le categorie dovranno osservare la chiusura completa nella giornata di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi agli effetti civili e religiosi. Tutte le categorie potranno aprire in deroga nelle domeniche e festività del mese di dicembre, ad eccezione del Santo Natale.
Art.9	Deroghe speciali Il Sindaco, su apposita richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima, può concedere particolari deroghe (<i>esclusi i seguenti giorni: 1° e 6 gennaio - S.Pasqua - Lunedì dell'Angelo - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre</i>) in occasione di particolari festività – ricorrenze – esigenze locali.
Art.10	Presenza della persona qualificata Nella fascia lavorativa giornaliera scelta da ogni esercente, dovrà essere costantemente presente la persona qualificata e responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione. Nel caso la persona qualificata sia impedita ad assicurare la propria costante presenza nello svolgimento dell'attività o sia necessario integrare la presenza della stessa persona qualificata in relazione alla durata dell'orario di lavoro, dovrà essere nominata una ulteriore persona in possesso dei requisiti professionali in modo da poter assicurare sempre la presenza di una persona in possesso del titolo professionale che garantisca la qualità delle prestazioni fornite all'utenza.

Art.11	Sanzioni L'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento ed il mancato rispetto degli orari comunicati al Comune, o l'assenza nell'orario lavorativo della persona qualificata, sono puniti con le sanzioni previste dal Regolamento comunale che disciplina le attività oggetto della presente e dalle vigenti norme in materia. In particolare, in caso di assenza ripetuta della persona qualificata, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista la sospensione dell'attività.
--------	---

Le precedenti disposizioni in materia devono intendersi, a tutti gli effetti, sostituite dalla presente.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

F.to **IL SINDACO**
(Avv. *Gualtiero Mazzi*)

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a:

- *Servizio Commercio ed Attività economiche - Sede*
- *Comando Polizia Municipale – Sede*
- *Comando Stazione Carabinieri - Sommacampagna*